



professione-multigaranzia

Uffici e studi professionali

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



Contratto di assicurazione
multigaranzia per uffici e
studi professionali

edizione gennaio 2019

AXA Assicurazioni S.p.A.



Uffici e studi professionali

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

**Contratto di assicurazione
multigaranzia per uffici e
studi professionali**

edizione gennaio 2019

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci



**My AXA è la nuova App dedicata
a tutti i nostri clienti.
Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Uffici e studi professionali

Condizioni di Assicurazione
edizione gennaio 2019

Condizioni di Assicurazione

Premessa

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza **Uffici e Studi Professionali** - Mod. 2021, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme e/o i massimali indicati sulla polizza per le singole unità tecniche, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le unità tecniche per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- la Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- Addetti:** i titolari dell'attività, nonché i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'ufficio/studio professionale a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro.
Si precisa che non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'ufficio/studio professionale o nell'esercizio dell'attività.
- Apparecchi elettronici:** è l'insieme delle seguenti apparecchiature:
a) **apparecchi elettronici d'ufficio:** macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, personal computer, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme, bilance elettriche ed elettroniche.
b) **apparecchi elettronici professionali:** impianti per la diagnosi e la terapia, apparecchi elettromedicali; impianti per l'analisi dei materiali, di ricerca scientifica, di misurazione e di controllo.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Atti di terrorismo:** atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
- Catenaccio:** robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.
- Contenuto:** è l'insieme dei seguenti beni:
a) **attrezzatura:** arredamento dell'ufficio o studio professionale, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, vetrine e tendoni, e quant'altro di simile inerente all'attività, esclusi gli enti particolari;
b) **apparecchi elettronici:** d'ufficio e professionali;
c) **campionari merci:** compresi oggetti di cancelleria nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte, esclusi in ogni caso i preziosi e pellicole cinematografiche;
d) **effetti personali dell'Assicurato e suoi addetti** nonché valori, escluso quanto riposto nelle abitazioni.
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Copertura:** il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- Cose:** gli oggetti materiali e gli animali.
- Enti particolari:** archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti dati, modelli.
- Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- Estorsione:** costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
- Fabbricato:** la costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili, ivi compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, esclusa l'area. (Si veda anche quanto previsto agli Art. 12 e 21 - "Integrazione della definizione di fabbricato").

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Fatto accidentale:	Evento produttivo di danno che non sia conseguenza connaturata alle ordinarie modalità di svolgimento dell'attività garantita in polizza, che non deriva da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.
Fissi ed infissi:	manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia:	l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.
Implosione:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autostendersi e propagarsi.
Incombustibilità:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili:	<ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Lastre:	lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'ufficio-studio professionale, comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al fabbricato, esclusi i lucernari.
Manutenzione ordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono esclusi i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o lavori in pozzi.
Manutenzione straordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
Mezzi di custodia:	armadio di sicurezza: mobile metallico ad uno o due battenti studiato e realizzato per la custodia di preziosi e valori, di peso non inferiore a 200 Kg., dotato delle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura anti-strappo dal lato cerniere e protezione antistrappo almeno delle serrature;- catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente;- serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione) per la riferma dei catenacci.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

cassaforte mobile: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Il peso minimo non deve essere inferiore a 200 Kg.

cassaforte a muro: mezzo di custodia dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.

Parti:	il Contraente e la Società.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro:	tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti, praticanti e collaboratori in via continuativa e coordinata anche con partita Iva) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Preziosi:	orologi di metallo prezioso, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni.
Primo rischio assoluto:	forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
Programmi in licenza d'uso:	s'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina:	reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
Rottura di apparecchi elettronici:	danneggiamento della funzionalità di un apparecchio o impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.
Scasso:	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Serramento:	manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Soci o titolari:	<p>i soci di capitale o di fatto e/o i titolari che operano a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Per titolare si intende colui che opera nell'attività/impresa e che la rappresenta nei confronti dei terzi in qualità di amministratore (cioè che compie atti in nome e per conto dell'impresa stessa).</p> <p>Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'ufficio/studio professionale o nell'esercizio dell'attività/impresa.</p>
Società/AXA:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Supporto di dati:	materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, o anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Ubicazione:	l'indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree di pertinenza e/o comuni in uso all'ufficio o studio professionale assicurato, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione formale.
Ufficio - Studio professionale:	i locali in cui l'Assicurato svolge la sua attività professionale o di rappresentanza.
Tubo Interrato:	la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Unità Tecnica:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio.
Valori:	denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate), esclusi preziosi.
Vetro antisfondamento:	<p>vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.</p> <p>Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati:</p> <ul style="list-style-type: none">- le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm;- le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate o più rate, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 33), comma 2. lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizione Particolare

(Sempre operante)

ES1| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Premessa Incendio

Art. 12| Integrazione della definizione di Fabbricato

Si intendono compresi gli impianti al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all'aperto), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, antenne centralizzate, impianti solari ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Sono inoltre comprese le dipendenze: centrale termica, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.

In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.

Art. 13| Tolleranze del fabbricato che non costituiscono aggravamento

Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:

- a) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
- c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Che cosa è assicurato

Art. 14| Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui nell'ubicazione indicata in polizza, da:

- a) **incendio, fulmine, implosione o scoppio;**
- b) **esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;
- c) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da **caduta di satelliti e meteoriti;**
- d) **urto di veicoli stradali** o di natanti;
- e) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- f) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;
- g) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio** verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. Sono compresi ad integrazione delle lettera b) del presente articolo i **danni provocati da ordigni esplosivi.**

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% e comunque un minimo 100,00 euro.

Sono inoltre compresi i **guasti provocati dai ladri** alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali assicurati in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro di 1.100,00 euro; sono esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione B - Furto e rapina, se ed in quanto operante, tranne che per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.

Relativamente alla garanzia: atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; guasti provocati dai ladri non sono indennizzabili i danni:

- di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative dipendenze;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto alla lettera l) dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione";
- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive;

Condizioni Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

- i) **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

Sono compresi i **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.600,⁰⁰ euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,⁰⁰ euro.

Relativamente alla garanzia: eventi atmosferici e danni materiali direttamente causati dalla grandine non sono indennizzabili i danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno;
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- sovraccarico neve, gelo salvo quanto previsto alla lettera j) e k) dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione";

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;

b) subiti da:

- insegne, antenne, cavi aerei, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
- tettoie e tende esterne;
- fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

- j) **sovraccarico neve**, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,⁰⁰ euro.

Relativamente alla garanzia sovraccarico neve non sono indennizzabili i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano influenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;

- k) **gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.600,⁰⁰ euro.

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti previsti dalla successiva garanzia n).

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,⁰⁰ euro.

Relativamente alla garanzia gelo non sono indennizzabili i danni:

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

- l) **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a:

- macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 3% della somma assicurata all'unità tecnica A1 - Fabbricato;
- attrezzatura ed apparecchi elettronici, facenti parte del contenuto assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 2% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - Contenuto, ma con il limite per sinistro e per annualità assicurativa per gli apparecchi elettronici di 1.100,00 euro.

Nel caso in cui sia operante in polizza l'unità tecnica D1 - Apparecchi elettronici d'ufficio, inerente l'assicurazione elettronica, la presente garanzia non si intende operante per quei beni assicurati nella Sezione D - Elettronica.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro.

Relativamente alla garanzia fenomeni elettrici non sono indennizzabili i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura o manomissione o difetti di materiale;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;

- m) fuoriuscita di **acqua condotta**, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato ivi compresi i tubi interrati.

Per i danni direttamente causati dai tubi interrati viene previsto un limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di 2.600,00 euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro.

Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.

Relativamente alla garanzia acqua condotta non sono indennizzabili i danni:

- da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali e gelo, salvo quanto previsto alla lettera k) dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione";
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti, salvo quanto previsto alla lettera o) dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione";
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;

- n) **ricerca e riparazione guasti** per danni da spargimento d'acqua in caso di danno indennizzabile in base alla predetta garanzia m) acqua condotta a seguito di rottura accidentale delle condutture o alla garanzia gelo di cui alla lettera k), comunque esclusi i tubi interrati.

Si rimborsano le spese:

- 1) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- 2) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato;

sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.600,00 euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro, da cumularsi con quella dell'acqua condotta o del gelo;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

- o) **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, al servizio del fabbricato sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.600,⁰⁰ euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,⁰⁰ euro.

Relativamente alla garanzia occlusione di condutture non sono indennizzabili i danni:

- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - Incendio:

- p) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi**. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;

- q) **i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.;

- r) **le spese necessarie per: demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64; sono inoltre comprese le **spese di trasloco del Contenuto** illeso assicurato qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo restando quanto previsto all'Art. 45 - "Limite massimo dell'indennizzo";

- s) i danni derivanti dalla **perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato** assicurato, a parziale deroga dell'Art. 18 - "Esclusioni", lettera i), locato od utilizzato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato. I locali utilizzati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa;

- t) **le spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle norme che regolano il sinistro, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 5.200,⁰⁰ euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 45 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Condizioni Speciali (Sempre operanti)

Art. 15| Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 16| Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 C.C. verso il Contraente nonché verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, dei condòmini, proprietari o affittuari e clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 17| Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi apparecchi elettronici ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing".

Che cosa non è assicurato

Art. 18| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche e collezioni in genere aventi valore artistico o affettivo, preziosi;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale e di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato al punto s) del precedente Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Come si indennizza

Art. 19| Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato:

- a) **per il fabbricato** il valore a nuovo cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) **per il contenuto:**
- se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto",
 - il valore a nuovo dell'attrezzatura e degli apparecchi elettronici, cioè il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati, senza tener conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso;
 - il valore di mercato per i campionari merci e gli effetti personali, comprese le spese di trasporto e fiscali;
 - se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto",
 - il valore al momento del sinistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e uso.
- La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
- 11.000,⁰⁰ euro per singolo quadro, tappeto ed arazzo, statua od oggetto d'arte;
 - 10% della somma assicurata, con il massimo di 5.200,⁰⁰ per valori.

Art. 20| Deroga alla proporzionale

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle unità tecniche la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 44 - "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sulle medesime cose e per i medesimi rischi, con somme assicurate globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Garanzie Complementari

(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

RISCHIO LOCATIVO (A1)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indennizza, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro per la Sezione A - Incendio, i danni materiali direttamente cagionati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per l'unità tecnica Rischio Locativo la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 44 - "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

RICORSO TERZI (A3)

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio.
- b) L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

Per i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro.

Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (A4)

La Società indennizza nei limiti della somma assicurata, il costo del materiale e le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti particolari a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei e degli altri eventi previsti nella presente Sezione A - Incendio.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

L'indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Combinazioni escludibili

(Operanti solo se richiamate in polizza e/o applicate le relative deduzioni di premio)

COMBINAZIONE 1 (A5)

Qualora sia richiamata in polizza l'unità tecnica A5 - COMBINAZIONE 1, **non si intendono operanti le seguenti garanzie:**

- **gelo**, Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera k);
- **fuoriuscita di acqua condotta**, Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera m);
- **spese di ricerca e riparazione guasti**, Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera n);
- **occlusione di condutture**, Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera o).

Restano espressamente confermate le esclusioni previste all'Art. 18 - "Esclusioni".

COMBINAZIONE 2 (A6)

Qualora sia richiamata in polizza l'unità tecnica A6 - COMBINAZIONE 2, **non si intende operante la seguente garanzia:**

- **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; i guasti provocati dai ladri alle porte ed ai serramenti** Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera h).

Restano espressamente confermate le esclusioni previste all'Art.18 - "Esclusioni".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione A - INCENDIO		
Beni	Limite di indennizzo per l'unità tecnica A2 - Contenuto	
Oggetti pregiati	11.000 euro per singolo quadro, tappeto ed arazzo, statua ed oggetto d'arte	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 5.200 euro	
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio compresi i danni provocati da ordigni esplosivi	-	Scoperto 10% col minimo di 100 euro per sinistro
Guasti provocati dai ladri	1.100 euro per sinistro	-
Eventi atmosferici	-	100 euro per sinistro
Danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc.	2.600 euro sinistro/anno	100 euro per sinistro
Sovraccarico neve	-	150 euro per sinistro
Gelo	2.600 euro sinistro/anno	100 euro per sinistro
Fenomeni elettrici a macchine e impianti del fabbricato	3% della somma assicurata A1- Fabbricato	100 euro per sinistro
Fenomeni elettrici a attrezzatura e apparecchi elettronici facenti parte del contenuto	2% della somma assicurata A2 - Contenuto; limite per gli apparecchi elettronici di 1.100 euro sinistro/anno	
Acqua condotta	2.600 euro sinistro/anno per tubi interrati	100 euro per sinistro
Ricerca e riparazione guasti	2.600 euro sinistro/anno	100 euro per sinistro
Occlusione di condutture	2.600 euro sinistro/anno	100 euro per sinistro
Spese di demolizione e sgombero - Spese di trasloco del Contenuto illeso assicurato	30% dell'indennizzo pagabile	-
Perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato	per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato.	-
Spese ed onorari di competenza del perito	5% dell'indennizzo pagabile col massimo di 5.200 euro	-
Garanzie Complementari (Opzionali)	Limite di indennizzo	Franchigia
Ricorso Terzi (A3)	20% del massimale per danni da interruzioni o sospensioni di attività	100 euro per sinistro per danni da acqua
Costo di ricostruzione enti particolari (A4)	Spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro	-

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Premessa

Art. 21| Integrazione della definizione di Fabbricato

Ai fini dell'efficacia della garanzia furto, per il fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve essere superiore, in linea verticale, a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale); se inferiore, il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato non presenti le predette caratteristiche costruttive si intendono operanti le disposizioni di cui al successivo Art. 22 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

Art. 22| Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia

Le condizioni e i premi della presente assicurazione furto sono convenuti in considerazione che i mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla classe indicata in polizza;

a tale effetto si considerano di:

- **CLASSE A**

i mezzi di chiusura che rispondano alle seguenti caratteristiche:

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm. senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm. ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro:

- 1) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza, senza alcuna eccezione a tale titolo;
- 2) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 21- "Integrazione della definizione di fabbricato" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma comunque ascrivibili alla seguente CLASSE B, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 3) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati e comunque non ascrivibili alla seguente CLASSE B, la Società corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

- **CLASSE B**

i mezzi di chiusura che rispondano alle seguenti caratteristiche:

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro:

- 1) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
- 2) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 21- "Integrazione della definizione di fabbricato" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

In tutti i casi, qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione, l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Che cosa è assicurato

Art. 23| Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata in polizza, direttamente causati da:

- a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) **furto commesso**:
 - 4) **attraverso le luci di serramenti**, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - 5) **durante i periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le portevetrine - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
 - 6) con **rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura** al pubblico e presenza di addetti nell'ufficio;
- c) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- d) i **danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione**;
- e) i **guasti provocati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il **furto di fissi e infissi** stessi.

La Società indennizza altresì:

- f) gli **atti vandalici**, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati;
- g) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 40 - "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La Società inoltre rimborsa:

- h) le **spese sostenute per la duplicazione di documenti personali** sottratti all'Assicurato o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza;
- i) le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'ufficio/studio professionale.

La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Condizioni Speciali

(Sempre operanti)

Art. 24| Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

A parziale deroga dell'Art. 26 - "Esclusioni", lettera d) punto 2), la Società presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione", anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 25| Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi l'attrezzatura e gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing".

Che cosa non è assicurato

Art. 26| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.
Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- g) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Come si indennizza

Art. 27| Criteri e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

È indennizzato per il contenuto:

se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto",

- il valore a nuovo dell'attrezzatura e degli apparecchi elettronici, cioè il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati, senza tener conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro;

- il valore di mercato per i campionari merci e gli effetti personali, comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali;

se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto",

- il valore al momento del sinistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e uso.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 50% della somma assicurata con il massimo di 11.000,⁰⁰ euro, per singolo quadro, tappeto ed arazzo, oggetto d'arte;
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 5.200,⁰⁰ euro, per valori;
- 2.100,⁰⁰ euro per sinistro per la garanzia guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi, di cui all'Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione, lettera e);
- 10% della somma assicurata per la garanzia atti vandalici di cui all'Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera f);
- 3% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 1.550,⁰⁰ euro, per la garanzia spese ed onorari dei periti di cui all'Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera g) ;
- 260,⁰⁰ euro, per sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, di cui all'Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera h);
- 260,⁰⁰ euro, per sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia spese di sostituzione delle serrature, di cui all'Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera i).

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Garanzie Complementari

(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA (B2)

La Società, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza la perdita di valori custoditi in cassaforte e armadio di sicurezza nei locali costituenti l'ufficio - studio professionale.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

La garanzia furto è operante a condizione che l'autore del furto dopo essersi introdotto nei locali contenenti i beni stessi in uno dei modi previsti dall'Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera a) abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.

In caso di rapina od estorsione la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

A parziale deroga dell'Art. 46 - "Recupero beni rubati", il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

PORTAVALORI (B3)

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata all'unità tecnica B3 - Portavalori, i danni per gli eventi sotto riportati commessi sulla persona dell'Assicurato o addetti di fiducia quando, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o viceversa, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:

- a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) lo scippo;
- d) la rapina.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

In caso di sottrazione dei valori, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Non sono indennizzabili i danni:

- a) verificatisi al di fuori dell'orario di servizio fra le ore 6 e le ore 22;
- b) commessi sul portavalori che abbia minorazioni fisiche o menomazioni che lo rendano inadatto al trasporto dei valori e comunque abbia età inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni;
- c) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (B4)

La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata alla unità tecnica B4 - Costo di ricostruzione enti particolari, il costo del materiale, compresi i bolli, i diritti, le spese di trasporto e le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti particolari a seguito di eventi per i quali è operante l'assicurazione della presente sezione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

L'indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione B - FURTO E RAPINA		
Beni	Limite di indennizzo per l'unità tecnica B1 - Contenuto	
Valore a nuovo per attrezzatura e apparecchi elettronici	Doppio del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro.	
Oggetti pregiati	50% della somma assicurata con il massimo di 11.000 euro per singolo quadro, tappeto e arazzo, oggetto d'arte	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 5.200 euro	
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Importo liquidabile
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi	2.100 euro per sinistro	senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto
Atti vandalici	10% della somma assicurata B1 - Contenuto	-
Spese ed onorari dei periti	3% dell'indennizzo pagabile col massimo di 1.550 euro	-
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	260 euro sinistro/anno	-
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso	260 euro sinistro/anno	
Garanzie Complementari (Opzionali)	Limite di indennizzo	Importo liquidabile
Valori nei mezzi di custodia (B2)	-	80% in caso di rapina o estorsione Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Portavalori (B3)	-	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Costo di ricostruzione enti particolari (B4)	Spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro	-

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Cristalli

Che cosa è assicurato

Art. 28| Oggetto dell'assicurazione

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre dell'ufficio - studio professionale, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Condizione Speciale

(Sempre operante)

Art. 29| Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate, collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Che cosa non è assicurato

Art. 30| Esclusioni

Non sono rimborsate le spese per i danni alle lastre:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e alluvioni;
- e) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- f) avvenuti durante traslochi, riparazioni, lavori di straordinaria manutenzione, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- g) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione nonché quelli a lastre alla cui data dell'effetto della polizza non erano integre ed esenti da difetti;
- h) dovuti a semplici scheggiature e rigature;
- i) derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose;
- l) aventi valore artistico.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati;
- le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Cristalli

Come si indennizza

Art. 31| Criteri e limiti di indennizzo

Le spese sostenute per la sostituzione delle lastre danneggiate, con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche e comprensive dei costi di trasporto ed installazione, sono rimborsate a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

La garanzia è prestata sino ad un limite di indennizzo per lastra di 2.600,00 euro e comunque, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro una franchigia di 50,00 euro.

In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base agli eventi di cui alle Sezioni A - Incendio e B - Furto e rapina, se prestate, la Società risarcirà per dette sezioni e senza tener conto della franchigia ivi prevista, solo la parte di danno eccedente il capitale assicurato nella presente sezione.

Tabella limiti di indennizzo e franchigie

Sezione C - CRISTALLI		
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Franchigia
Lastra (o insegna)	2.600 euro per singola lastra	50 euro per sinistro

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione D - Elettronica

Premessa

Art. 32| Beni assicurati

L'assicurazione relativa alla unità tecnica D1 è prestata esclusivamente per gli apparecchi elettronici d'ufficio.

Art. 33| Uso dei beni assicurati

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Che cosa è assicurato

Art. 34| Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti di **rottura agli apparecchi elettronici d'ufficio**, assicurati all'unità tecnica D1, collocati e pronti all'uso cui sono destinati, anche se di proprietà altrui, direttamente causati da:

- a) **imperizia, negligenza, errata manipolazione;**
- b) **mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;**
- c) **rovesciamento di liquidi** in genere;
- d) **traboccamento, rigurgito della rete fognaria;**
- e) **gelo, valanghe, ghiaccio;**
- f) correnti, scariche ed altri **fenomeni elettrici** anche se conseguenti a fulmini.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,⁰⁰ euro per sinistro ed un limite di indennizzo per i **conduttori esterni**, per sinistro e per annualità assicurativa, di 1.100,⁰⁰ euro, fermo quanto disposto dall'Art. 45 - "Limite massimo di indennizzo".

La Società rimborsa altresì, purché a seguito di sinistro indennizzabile:

- g) le **maggiori spese** documentabili per il noleggio di un apparecchio elettronico, atto a sostituire temporaneamente quello danneggiato, sino ad un limite massimo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 1.100,⁰⁰ euro, fermo quanto disposto dall'Art. 45 - "Limite massimo di indennizzo".

Condizione Speciale

(Sempre operante)

Art. 35| Apparecchi elettronici d'ufficio in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi apparecchi elettronici d'ufficio appoggiati a contratti di "leasing".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione D - Elettronica

Che cosa non è assicurato

Art. 36| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente o affine, se con lui conviventi;
- d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Non sono, inoltre, indennizzati i danni:

- f) di incendio ed altri eventi previsti dalla Sezione A - Incendio, di furto ed altri eventi previsti dalla Sezione B - Furto e rapina, salvo i danni di fenomeno elettrico;
- g) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- l) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- m) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- n) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;
- o) a bracci e testine dei giradischi e dei registratori e relativamente agli apparecchi odontoiatrici i danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengano a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini di polizza;
- p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;
- q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione D - Elettronica

Come si indennizza

Art. 37| Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato, per gli apparecchi elettronici d'ufficio, a primo rischio assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione dei tubi speciali e valvole elettroniche per le quali l'indennizzo viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Garanzia Complementare

(Operante solo se espressamente richiamata in polizza)

SUPPORTI DI DATI - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (D2)

La Società, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso a primo rischio assoluto:

- i danni materiali direttamente causati a nastri o dischi magnetici o altri **supporti di dati**, ovvero i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei **programmi in licenza d'uso** distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi medesimi direttamente causato da evento accidentale non espressamente escluso in polizza.

Non sono indennizzabili, oltre quanto previsto all'Art. 36 - "Esclusioni", i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostruzione o la duplicazione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 5% e, comunque un minimo di 250,00 euro per sinistro.

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione D - ELETTRONICA		
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Rottura di apparecchi elettronici d'ufficio	1.100 euro sinistro/anno per i conduttori esterni	150 euro per sinistro
Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo di quello danneggiato	1.100 euro per sinistro/anno	-
Garanzia Complementare (Opzionale)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Supporti dati e programmi in licenza d'uso	Spese di ricostruzione o duplicazione effettivamente sostenute entro un anno dal sinistro	Scoperto 5% col minimo di 250 euro per sinistro

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

Norme che regolano il sinistro per le Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, C - Cristalli, D - Elettronica

Art. 38| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o alla Società;
- c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o rubati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla Società di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. La Società si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di rottura di apparecchi elettronici d'ufficio, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per l'apparecchio elettronico danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

Art. 39| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 40| Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno dalla Società con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 41| Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 38 - "Obblighi in caso di sinistro";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 42 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 40 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

Art. 42| Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola unità tecnica di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il fabbricato:

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;

- b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b). La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il contenuto, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione A - Incendio:

- limitatamente all'attrezzatura ed apparecchi elettronici:

- c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- d) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- 1) se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto", deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell'attrezzatura e degli apparecchi elettronici, avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera d);

- 2) se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto", deducendo dal valore dei beni assicurati come calcolato al punto d), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

- **limitatamente ai campionari merci ed effetti personali:**

- e) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Per i danni derivanti dalla perdita di pigione, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

Per il contenuto, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione B - Furto e rapina:

- l'ammontare del danno se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto":

- 1) per l'attrezzatura e gli apparecchi elettronici, è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro;

- 2) per il campionario merci e gli effetti personali, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro;

- l'ammontare del danno se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto":

- 3) per il contenuto, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- f) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- g) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- h) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione A - Incendio o Sezione B - Furto e rapina l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico.

Per il contenuto, limitatamente a quadri, tappeti ed oggetti d'arte, a seguito di evento previsto in polizza, l'ammontare del danno è dato dal valore al momento del sinistro degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato di conservazione e uso degli enti medesimi, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 19 e 27 - "Criteri e limiti di indennizzo").

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

Per la rottura delle lastre, a seguito di evento previsto dalla Sezione C - Cristalli l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

AXA ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Per gli apparecchi elettronici d'ufficio, a seguito di evento previsto dalla Sezione D - Elettronica:

- i) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
- 1) si stima, per ogni apparecchio elettronico colpito da sinistro, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) difalcato dell'importo stimato al punto 2).

- l) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
- 3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito da sinistro stesso;
 - 4) si stima il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 5) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) difalcato dall'importo stimato al punto 5). Detto indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:

- α) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;
- β) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- γ) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti α) e β) ed almeno una delle condizioni del punto γ) l'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), difalcato dell'importo stimato al punto 5).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera i) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro stimato come alla lettera l) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 43| Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

Art. 44| Assicurazione parziale (Valida solo per la Sezione A - Incendio)

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più unità tecniche prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le unità tecniche stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre unità tecniche.

Art. 45| Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 46| Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 47| Pagamento dell'indennizzo - Anticipo indennizzo - Indennizzo separato

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'Art. 26 - "Esclusioni", lettere c) e d).

In caso di sinistro relativo alla Sezione A - Incendio, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 18 - "Esclusioni," lettera c).

Anticipo indennizzo

Relativamente alla Sezione A - Incendio, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 euro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna unità tecnica singolarmente considerata, come se, per ogni unità tecnica fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna unità tecnica un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

Art. 48| Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto, rapina, estorsione, rottura lastre, rottura degli apparecchi elettronici d'ufficio, e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole unità tecniche di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro".

Condizioni Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Che cosa è assicurato

Art. 49| R.C.T. - Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi previsti dall'oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidategli dall'Assicurato.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 50| R.C.T. - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società od enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 51| Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell'Art. 50 - "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

- 1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'ufficio - studio professionale, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna e prelievo;
- 2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'ufficio-studio professionale per ragione del loro incarico;
- 3) i titolari ed i dipendenti di ditte od enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli;

Art. 52 R.C.O. - Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (E1)

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi della normativa disciplinante l'azione di regresso spettante all'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (art. 10 e 11 D.P.R. 30/6/1965 e D.Lgs. 23/2/2000 n. 38);
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato la franchigia R.C.O. sull'invalidità permanente da infortunio di 2.500,00 euro.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

L'assicurazione R.C.O. opera a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore.

Tuttavia, non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. l'irregolarità contributiva INAIL dell'impresa assicurata derivante da comprovata ed involontaria errata interpretazione della normativa in materia, con esclusione dei soli casi di dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. *Buona fede INAIL*).

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

La garanzia R.C.O. opera anche per i **lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione**, a condizione che il ricorso a tali lavoratori avvenga nel rispetto della normativa vigente in tema di occupazione e mercato del lavoro. Sono comprese in garanzia anche eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. comprende anche la rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n.222.

Massimale della garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale indicato in polizza con un limite pari al 50% del massimale stesso per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali.

Art. 53| R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione (E1)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dalla **proprietà, conduzione o uso dell'immobile**, destinato ad ufficio-studio professionale, e relativi impianti fissi, in buono stato di conservazione e manutenzione, esclusa ogni responsabilità connessa all'attività professionale o commerciale.

Ad integrazione della definizione di fabbricato la garanzia è prestata anche per le recinzioni fisse e per i cancelli anche con comandi elettrici, i box e per gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali.

Sono compresi i danni conseguenti a **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia dell'Assicurato. La garanzia opera sempre che l'Assicurato abbia rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi i danni ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, e sulle quali si eseguono i lavori.

L'assicurazione comprende i danni:

- relativamente alla proprietà del fabbricato, da **spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento (con esclusione dei danni causati da umidità, stitilicidio e da gelo).

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,⁰⁰ euro; per i danni derivanti da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate;

- **da ghiaccio o neve non rimossi** a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili.

Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a suo carico per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;

- da **esistenza di tende** in genere e strutture in spazi aperti di pertinenza dell'ufficio - studio professionale;
- dalla **proprietà o dall'uso di cani da guardia**, nell'ambito del rischio assicurato;
- dall'**esistenza ed uso**, nei locali assicurati, di **macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande**, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei medesimi;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

- dall'**uso di velocipedi**, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano da parte degli addetti per ragioni di servizio;
- da **erogazione di corsi di formazione e stage**;
- dalla **partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni**, compreso il rischio derivante dall'allestimento o montaggio degli stand;
- dalla **proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni**, con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- da **presentazione e dimostrazione dei prodotti**.

Condizioni Speciali

(Operanti in relazione al rischio assicurato)

Art. 54| **Committenza**

L'assicurazione R.C.T. opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.:

- a) **Committenza auto** - per danni cagionati a terzi dagli addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia committenza auto è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, a deroga dell'Art. 62 - "Estensione territoriale", entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano ed è prestata con una franchigia di 150,⁰⁰ euro per sinistro;

- b) di **lavori di ordinaria manutenzione dell'immobile**, destinato ad ufficio-studio professionale;
- c) di **lavori di straordinaria manutenzione** dei fabbricati ed impianti pertinenti l'ufficio-studio professionale assicurato, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, per danni materiali e lesioni involontariamente cagionati a terzi, alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, la operatività della presente garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
- 2) siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed ogni altra figura di garanzia prevista dalla normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- 3) i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente.

Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,⁰⁰ euro ed un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale assicurato.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

Restano comunque esclusi dalla garanzia R.C. committenza i lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati;

- d) di **lavori di posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili**, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- e) di **lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature**, presso l'ufficio - studio professionale assicurato.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Art. 55| Consegna e prelievo documenti e pratiche

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti da operazioni di consegna a domicilio di documenti e pratiche relative all'attività svolta dall'ufficio - studio professionale.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,00 euro per sinistro ed il limite per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato.

Art. 56| Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione R.C.T. comprende, a deroga dell'Art. 63 - "Esclusioni", lettera h) punto 3), i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% e, comunque un minimo di 1.600,00 euro; il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.

Art. 57| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a veicoli a motore di prestatori di lavoro e di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'ufficio - studio professionale assicurato.

Sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Per ogni veicolo danneggiato si deduce una franchigia di 150,00 euro.

Art. 58| Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga dell'Art. 63 - "Esclusioni", lettera a) punto 1), i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e attrezzatura dell'ufficio - studio professionale.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% e comunque un minimo di 1.500,00 euro; il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari all'5% del massimale assicurato.

Art. 59| Responsabilità personale degli addetti

L'assicurazione R.C.T. è valida anche per la responsabilità civile personale degli addetti dipendenti dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente a tale estensione di garanzia, la Società risponde per:

- a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale previsto in polizza ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;
- b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri addetti nei limiti del massimale previsto in polizza ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.O. stessa.

È compresa anche la responsabilità civile personale sia del titolare sia degli addetti dell'Assicurato derivante dall'uso per **legittima difesa di armi**, anche da fuoco, all'interno dell'area di pertinenza dell'ufficio/studio professionale assicurato, per i danni a cose di terzi e/o per gli eventuali danni da lesione cagionati a persone diverse da quelle che partecipano all'azione delittuosa. Questa garanzia opera nei limiti del massimale assicurato, in ogni caso col massimo di 1.000.000,00 euro per sinistro. Per i danni materiali a cose è prevista una franchigia di 250,00 euro per sinistro.

Art. 60| Danni da incendio

L'assicurazione R.C.T., a parziale deroga del successivo Art. 63 - "Esclusioni", lettera d) punto 2), comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad ufficio - studio professionale e relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Quanto si risarcisce

Art. 61| Massimale

L'assicurazione s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese per ogni sinistro. I limiti di indennizzo previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese per la singola unità tecnica o condizione speciale interessata, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Dove si risarcisce

Art. 62| Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa (salvo quando diversamente convenuto) e la garanzia R.C.O. è valida per il mondo intero.

Che cosa non è assicurato

Art. 63| Esclusioni

Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:

- a) i danni conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 58 - "Danni da inquinamento accidentale";
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- b) i danni da:
 - 1) circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
 - 2) proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;
 - 3) impiego di aeromobili;
 - 4) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- c) i danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- d) i danni:
 - 1) da furto;
 - 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 60 - "Danni da incendio";
- e) i danni derivanti:
 - 1) dall'esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite svolte dall'Assicurato;
 - 2) da inadempimenti di natura contrattuale;
- f) i danni provocati da persone non addetti, operanti nell'ufficio - studio professionale;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

- g) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- h) i danni derivanti da:
 - 1) detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - 3) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 56 - "Danni da interruzione e sospensione di attività".
 - 4) campi elettromagnetici;
 - 5) presenza, detenzione e dall'impiego di amianto.

Ed inoltre, **relativamente alla proprietà del fabbricato**, sono esclusi i danni:

- i) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- j) relativamente alla manutenzione straordinaria, derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Inoltre la garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

- k) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
- l) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

L'assicurazione R.C.O. non è valida:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
- d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Garanzia Particolare

(Operante solo se richiamata in polizza ed indicato il valore del fabbricato)

R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (E2)

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà del fabbricato, indicato in polizza, anche se locato a terzi, destinato ad ufficio - studio professionale, comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, box e spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali, purché realizzate o presenti nel fabbricato stesso negli spazi ad esso adiacenti.

Ad integrazione dell'Art. 51 - "Estensione al novero dei terzi", nonché a parziale deroga dell'Art. 50 - "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti dell'Assicurato stesso che prendano parte all'attività esercitata nel fabbricato assicurato.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato, nei termini previsti dall'Art. 54 - "Committenza", lettere b), c) con i limiti dalle stesse previsti.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà dell'Assicurato indicato in polizza.

Si intendono altresì espressamente operanti le Condizioni Speciali di cui agli Artt. 56 - "Danni da interruzione o sospensione di attività" e 58 - "Danni da inquinamento accidentale", con i limiti dalle stesse previsti.

Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a suo carico per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Per i danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno indennizzabile, una franchigia di 100,00 euro.

Per i danni derivanti da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.

La garanzia non comprende, oltre a quanto previsto dall'Art. 63 - "Esclusioni" (esclusioni per l'assicurazione R.C.T.):

- i danni derivanti da attività esercitate nel fabbricato assicurato;
- i danni derivanti da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- relativamente alla manutenzione straordinaria, derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Norme che regolano il sinistro per la Sezione E - Responsabilità Civile

Art. 64| Tolleranza numero addetti

Il premio relativo alla garanzia base della Sezione E - Responsabilità Civile, è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di:

a) 2 unità, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta alla Società dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti è inferiore a 15;

oppure

b) 4 unità, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta alla Società dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti è uguale o superiore a 15;

la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo. In caso di discordanza superiore, verrà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tener conto nel calcolo dell'indennizzo della tolleranza concessa.

Art. 65| Obbligo di avviso

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o alla Società entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 66| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE		
Garanzia Base R.C.O.	Limite di indennizzo	Franchigia
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	50% del massimale assicurato per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia minima di 2.500 euro
Garanzia Base R.C.T.	Limite di indennizzo	Franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100 euro per sinistro
Condizioni Speciali R.C.T. (Operanti in relazione al rischio assicurato)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Committenza auto	-	150 euro per sinistro
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Consegna, prelievo documenti e pratiche	10% del massimale assicurato sinistro/anno	150 euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi	-	150 euro per veicolo danneggiato
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Responsabilità personale degli addetti per uso di armi per legittima difesa	Massimale assicurato in ogni caso col massimo di 1.000.000 per sinistro	Franchigia per danni a cose 250 euro per sinistro
Garanzia Particolare R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100 euro per sinistro
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione F - Assistenza

Premessa

Art. 67| Oggetto delle prestazioni

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata dalla Società, affidata alla:

Inter Partner Assistance S.A.

con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 27.13.43 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.115.570 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.42.115.575

di seguito denominata **AXA Assistance**.

Pertanto le prestazioni garantite dalla Società saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza di assicurazione della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

La Società, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza sono operanti indipendentemente dalla garanzia prescelta in polizza, possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un suo addetto di fiducia.

Prestazioni di assistenza

Art. 68| Servizio di ricerca artigiani

La Centrale operativa, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, di AXA Assistance, è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di artigiani convenzionati, quali:

- elettricisti,
- falegnami,
- idraulici,
- riparatori di apparecchi elettronici,
- vetrai.

Art. 69| Invio artigiani

La Centrale Operativa è a disposizione per:

a) Reperimento ed invio idraulico

Qualora:

- in seguito a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico si abbia un allagamento oppure un'infiltrazione nell'ufficio - studio professionale o nelle unità immobiliari dei vicini;
- in caso di mancanza totale di acqua nell'ufficio - studio professionale non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idrico;

la Centrale Operativa invierà a casa dell'Assicurato un idraulico.

Resta a carico di AXA Assistance l'uscita e la manodopera dell'idraulico fino alla concorrenza di 104,00 euro per evento ma, con il massimo di 312,00 euro per anno assicurativo.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione F - Assistenza

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili, su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situato l'ufficio-studio professionale dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

b) Reperimento ed invio elettricista

Qualora in seguito a mancanza della corrente elettrica nell'ufficio - studio professionale per guasti di interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà all'ufficio - studio professionale dell'Assicurato un elettricista.

Resta a carico di AXA Assistance, l'uscita e la manodopera dell'elettricista fino alla concorrenza di 104,⁰⁰ euro per evento ma, con il massimo di 312,⁰⁰ euro per anno assicurativo.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'ufficio-studio professionale dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timers o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

c) Reperimento ed invio del fabbro

Qualora:

- a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura purché non elettronica, non è possibile entrare in ufficio - studio professionale ;
- a seguito di tentato furto, la funzionalità della porta di accesso all'ufficio - studio professionale è compromessa in modo grave e la sicurezza del medesimo non è garantita;

la Centrale Operativa invierà a casa dell'Assicurato un fabbro.

Resta a carico di AXA Assistance, l'uscita e la manodopera del fabbro fino alla concorrenza di 104,⁰⁰ euro per evento ma, con il massimo di 312,⁰⁰ euro per anno assicurativo.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su porte e cancelli che non siano di stretta pertinenza dell'ufficio - studio professionale e di proprietà o possesso del titolare dell'ufficio stesso;
- gli interventi su impianti di sicurezza e allarme.

Le garanzie di assistenza di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere nel complesso prestate più di tre volte per ciascun anno assicurativo.

Art. 70) Ripristino dell'ufficio - studio professionale dopo il sinistro

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'ufficio - studio professionale necessita, per il ripristino dei locali, di lavori di pulizia, la Centrale Operativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

Tale prestazione rimane a carico della Società fino ad un massimo di 155,⁰⁰ euro per evento e per anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione F - Assistenza

Art. 71| Casella postale, telefax e segreteria telefonica di emergenza

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'ufficio - studio professionale diventi improvvisamente inagibile, AXA Assistance provvederà a mettere a disposizione il Servizio di segreteria postale privata e ricevimento telefax presso un Centro affiliato Mailboxes più vicino al domicilio del titolare dell'ufficio.

AXA Assistance tiene a proprio carico il costo di tale servizio per il periodo di inagibilità dei locali dell'ufficio - studio professionale con il massimo di 90 giorni.

Inoltre AXA Assistance mette a disposizione un Servizio di Segreteria telefonica d'emergenza per un periodo massimo di 5 giorni dalla data del sinistro.

Art. 72| Trasloco definitivo

Qualora, in seguito a sinistro, l'ufficio - studio professionale dell'Assicurato risulti definitivamente inabitabile, AXA Assistance provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o presso la nuova sede dell'ufficio - studio professionale.

La Società terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di 1.033,00 euro purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro stesso.

Art. 73| Immediato rientro dell'Assicurato

Qualora, in seguito a sinistro, si rendesse indispensabile presso l'ufficio - studio professionale danneggiato la presenza dell'Assicurato, la Società provvederà ad organizzare il rientro dello stesso al suo ufficio - studio professionale, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro), tenendo a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 259,00 euro.

Art. 74| Invio guardia giurata

Qualora a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dell'ufficio - studio professionale, AXA Assistance organizza la vigilanza dei locali mediante istituti di vigilanza, per un periodo massimo di 24 ore tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un limite di 259,00 euro.

L'invio della guardia giurata è previsto in caso di forzata assenza del titolare dell'ufficio - studio professionale assicurato e su sua espressa autorizzazione.

Art. 75| Servizio di segreteria

La Centrale Operativa è inoltre a disposizione per fornire immediatamente o qualora ciò non fosse possibile, richiamando l'Assicurato entro le successive 8 ore lavorative:

- nominativi e recapiti di artigiani: elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, ecc.;
- reperimento e disponibilità di servizi di soccorso d'urgenza quali: ambulanze, guardie mediche, aerei-elicotteri sanitari, centri grandi ustionati e antiveneni, servizi veterinari, ecc.;
- nominativi e recapiti dei Centri di Assistenza delle principali case di apparecchiature per ufficio;
- indirizzi e recapiti delle Agenzie, Uffici di Liquidazione Danni della Società;
- informazioni e consigli di carattere legale quali: diritti e doveri dell'Assicurato in caso di sinistro, indirizzi e recapiti di avvocati, periti, ecc., procedure per la denuncia di sinistro presso le Compagnie di Assicurazione e le competenti Autorità.

Art. 76| Esclusioni - Limiti di esposizione - Responsabilità

a) Esclusioni

Premesso che si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. 18 - "Esclusioni" delle Norme che regolano la Sezione A - Incendio:

- nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa, o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
- nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance per sinistri che abbiano interessato le eventuali parti comuni del fabbricato identificato in polizza.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione F - Assistenza

b) Limiti di esposizione

I limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborso per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa.

Pertanto l'organizzazione di una delle prestazioni di assistenza su iniziativa dell'Assicurato può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui AXA Assistance abbia precedentemente dato la relativa autorizzazione; in tal caso AXA Assistance fornirà all'Assicurato il numero relativo alla sua pratica.

c) Responsabilità

AXA Assistance non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivanti direttamente e/o indirettamente da:

- a) guerra, invasione, atti di ostilità di nemici, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo;
- b) inondazioni e/o alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti dei terreni, nevicate, valanghe, gelo;
- c) ionizzazione radioattiva e contaminazione conseguente ad esplosione o combustione nucleare, o da manipolazione di oggetti radioattivi e/o esplosivi.

Richiesta di assistenza

Art. 77) Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste direttamente a AXA Assistance, telefonicamente **Numero Verde 800 / 27.13.43** (dall'estero Tel. +39 / 06.42.115.570) oppure via fax (+39 / 06.42.115.575), nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento che le renda necessarie.

La Centrale Operativa 24 su 24 per 365 giorni l'anno è a disposizione per fornire immediatamente assistenza mediante Linea Verde.

Per i servizi di consulenza o informazione, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'ufficio - studio professionale assicurato;
- numero di polizza;
- cognome e nome del Contraente/Assicurato, suo indirizzo o recapito (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax o telex);

nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute su preventiva autorizzazione della Centrale Operativa contattata dall'Assicurato al momento del sinistro è necessario trasmettere gli originali delle ricevute, delle fatture, e in generale tutta la documentazione delle spese relative al sinistro di cui si chiede il rimborso.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione F - Assistenza

Art. 78| Controversie sulla liquidazione dei danni - Arbitrato irrituale

In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni, le Parti, di comune accordo per iscritto, possono procedere mediante due periti, nominati uno per ciascuna delle Parti.

Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina o se i due periti non si accordano sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.

Art. 79| Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 77 - "Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione".

Art. 80| Rinvio alle norme di assicurazione

Per quanto non qui diversamente regolato, valgono, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Tabella limiti di esposizione

Sezione F - ASSISTENZA		
Prestazione	Spese / Costi in garanzia	Limite di esposizione
a) Reperimento e invio idraulico	Uscita e manodopera Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione	104 euro per evento 312 euro per anno
b) Reperimento e invio elettricista		104 euro per evento 312 euro per anno
c) Reperimento e invio del fabbro		104 euro per evento 312 euro per anno
Le garanzie di assistenza di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere nel complesso prestate più di 3 volte per ciascun anno assicurativo.		
Ripristino dell'ufficio-studio professionale dopo il sinistro	Ripristino locali, lavori di pulizia	155 euro per evento e per anno
Casella postale, telefax e segreteria telefonica di emergenza	Segreteria telefonica di emergenza solo per un massimo di 5 giorni dalla data del sinistro	Per il periodo di inagibilità dei locali con il massimo di 90 giorni
Trasloco definitivo	Trasloco presso deposito provvisorio o nuova sede ufficio o studio professionale	1.033 euro purché trasloco entro 30 giorni dal sinistro
Immediato rientro dell'Assicurato	Aereo classe turistica, treno 1° classe o altro mezzo ritenuto più idoneo	259 euro
Invio guardia giurata	Vigilanza locali	Fino a 259 euro Periodo massimo 24 ore

Condizioni di Assicurazione

Condizione Particolare – Indicizzazione – Condizione aggiuntiva

Condizione Particolare - Indicizzazione

(Valida se richiamata in polizza ed indicato il relativo numero indice)

Art. 81| Indicizzazione - Adeguamento Automatico

Le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" (ad eccezione della Sezione F- Assistenza) in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità ed il premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione della presente Condizione Particolare mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Condizione Aggiuntiva - Deroga al tacito rinnovo

(Operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)

STR1| Deroga al tacito rinnovo

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Condizioni di Assicurazione

Elenco Attività

Elenco attività

Con riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione le categorie di rischio sono stabilite in funzione della gravità del rischio (A rischio meno grave; C rischio più grave).

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	Codice	Sezione A - Incendio	Sezione B - Furto e Rapina
		Categorie di rischio	
Agenzia cinematografica (escluso deposito pellicole)	9212	A	B
Agenzia di assicurazione - broker	6603	A	C
Agenzia di cambio	6512	A	C
Agenzia di noleggio automezzi (escluso automezzi)	7110	A	B
Agenzia di pompe funebri (escluso deposito casse funerarie)	9303	A	A
Agenzia di pubblicità	7440	A	B
Agenzia di software	7220	B	B
Agenzia di spettacolo	9232	A	B
Agenzia di stampa	9240	A	B
Agenzia immobiliare	7011	A	B
Agenzia investigativa	7460	A	B
Agenzia ippica	9272	B	C
Agenzia mobiliare	6712	A	B
Agenzia pratiche auto - nautica	8041	A	B
Agenzia recapiti	6412	A	C
Agenzia viaggi - compagnia aerea/navigazione	6330	A	C
Ambulatorio medico e analisi	8512	B	A
Ambulatorio veterinario	8520	A	A
Centro elaborazione dati	7230	B	B
Copisteria	7494	B	B
Studio commercialista	7412	A	B
Studio di agronomo	7310	A	B
Studio di amministrazione stabili	7414	A	B
Studio di architetto	7420	A	B
Studio di avvocato - Procuratore	7410	A	B
Studio/ambulatorio di callista - podologo	8514	A	A
Studio di disegnatore tecnico	7422	A	B
Studio di figurinista, modellista	7423	A	B
Studio di ingegneria	7421	A	B
Studio di medico dentista (esclusi metalli preziosi)	8513	A	A
Studio di notaio	7411	A	C
Studio medico	8511	A	A
Ufficio brevetti	7424	A	B
Ufficio di consulenza e perizie	9112	A	B
Ufficio di rappresentanza	5110	B	C

Articoli di legge

CODICE CIVILE

1325 C.C.

Indicazioni dei requisiti del contratto

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
- 2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
- 3) l'oggetto (1346 e seguenti);
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C.

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C.

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C.

Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C.

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Articoli di legge

- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- 1898 C.C. Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articoli di legge

- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- 2359 C.C. Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
- 2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione**
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).
Note: (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L. prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. 206/2005)

D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

Articoli di legge

CODICE PENALE

583 C.P.

Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)

La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:

- 4) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 5) la perdita di un senso;
- 6) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 7) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 8) l'aborto della persona offesa.

624 C.P.

Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P.

Furto in abitazione e furto con strappo

(...) Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P.

Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impadronisce della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

629 C.P.

Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (c.d. "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviare comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicare le novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

⁷ Cfr. nota 2

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy”

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (c.d. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web: www.axa.it

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio di "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁹.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
- b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad:

AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it


INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

⁹ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.



axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 1° gennaio 2019.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)